

<b>ELI S.r.l.</b>	<b>MOG-PG</b>	Rev.	0.0
		del	12/12/2024

## **PARTE GENERALE**

<b>ELI S.r.l.</b>	<b>MOG-PG</b>	Rev.	0.0
		del	12/12/2024

*Questo documento è di proprietà della Società che si riserva tutti i diritti sui contenuti dello stesso. Qualsiasi uso non autorizzato è vietato e sarà perseguito ai sensi di legge.*

## **SOMMARIO**

<b>1. DESCRIZIONE DI ELI S.r.l.</b>	<b>7</b>
<b>1.1. L'ORGANO AMMINISTRATIVO</b>	<b>7</b>
<b>1.2. AMMINISTRATORE DELEGATO</b>	<b>9</b>
<b>1.3. PROCURATORI SPECIALI</b>	<b>9</b>
<b>1.4. ASSEMBLEA DEI SOCI</b>	<b>9</b>
<b>1.5. REVISORE LEGALE</b>	<b>10</b>
<b>1.6. LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA DI ELI</b>	<b>11</b>
<b>2. IL QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO</b>	<b>11</b>
<b>2.1. PREMESSA</b>	<b>11</b>
<b>2.2. RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DEGLI ENTI DIPENDENTE DA REATO</b>	<b>12</b>
<b>2.3. I REATI 231</b>	<b>13</b>
<b>2.4. L'IMPIANTO SANZIONATORIO</b>	<b>13</b>
<b>2.5. MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO: ADOZIONE ED ESONERO DALLA RESPONSABILITÀ DELL'ENTE</b>	<b>16</b>
<b>2.6. MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO: ADOZIONE ED ESONERO DALLA RESPONSABILITÀ DELL'ENTE</b>	<b>18</b>
<b>2.7. MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO: ADOZIONE ED ESONERO DALLA RESPONSABILITÀ DELL'ENTE</b>	<b>19</b>
<b>3. MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO DI ELI S.r.l.</b>	<b>19</b>
<b>3.1 IL PIANO DI LAVORO PER L'ADOZIONE ED EFFICACE ATTUAZIONE DEL MOG</b>	<b>19</b>
<b>3.2 LA STRUTTURA DEL MOG DI ELI S.r.l.</b>	<b>20</b>
<b>3.3 I DESTINATARI DEL MOG</b>	<b>21</b>
<b>3.4 MODALITÀ DI AGGIORNAMENTO E ADEGUAMENTO</b>	<b>21</b>
<b>3.5 SEGNALAZIONE DI CONDOTTE ILLECITE (WHISTLEBLOWING) - RINVIO</b>	<b>22</b>
<b>4. L'ORGANISMO DI VIGILANZA</b>	<b>23</b>
<b>4.1 REQUISITI E FUNZIONI</b>	<b>23</b>
<b>4.2 NOMINA E COMPENSO</b>	<b>24</b>
<b>4.3 DURATA DELL'INCARICO E CAUSE DI CESSAZIONE</b>	<b>25</b>
<b>4.4 LE RISORSE A DISPOSIZIONE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA</b>	<b>25</b>
<b>4.5 I COLLABORATORI DELL'ODV (INTERNI ED ESTERNI)</b>	<b>25</b>
<b>4.6 POTERI E RESPONSABILITÀ DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA</b>	<b>26</b>
<b>4.7 OBBLIGHI DI INFORMAZIONE NEI CONFRONTI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA - FLUSSI INFORMATIVI</b>	<b>27</b>
<b>4.8 RACCOLTA E ARCHIVIAZIONE DELLE INFORMAZIONI</b>	<b>28</b>

<b>ELI S.r.l.</b>	<b>MOG-PG</b>	Rev.	0.0
		del	12/12/2024

<b>5. COMUNICAZIONE, DIFFUSIONE E FORMAZIONE</b>	<b>28</b>
<b>5.1 COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEL MOG</b>	<b>28</b>
<b>5.2 L'ATTIVITÀ DI FORMAZIONE</b>	<b>29</b>
<b>6. ADOZIONE DEL MOG</b>	<b>30</b>

<b>ELI S.r.l.</b>	<b>MOG-PG</b>	Rev.	0.0
		del	12/12/2024

## DEFINIZIONI

Ai fini del presente Modello di organizzazione, gestione e controllo:

1. per **Amministratore Delegato** o **AD** si intende il componente del CdA della Società a cui sono demandate responsabilità in termini di decisioni, strategie e obiettivi;
2. per **ANAC** si intende l'Autorità Nazionale Anticorruzione;
3. per **Apicali** si intendono le persone che rivestono funzioni di rappresentanza, amministrazione o direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, ovvero persone che esercitano, di fatto, poteri direttivi sulla Società;
4. per **Attività sensibili** si intendono le attività di un determinato processo aziendale nel cui ambito possono essere commessi Reati 231;
5. per **c.c.** si intende il codice civile;
6. per **c.p.** si intende codice penale;
7. per **c.p.p.** si intende il codice di procedura penale;
8. per **Capogruppo** o **Exelite S.p.A.** si intende Exelite S.p.A., con sede legale in Viale J. A. Fleming 17 - 41012 Carpi (MO), Partita IVA 02322360369;
9. per **CCNL** si intende il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro Moda Industria-Pelletteria, Calzaturiero, Tessile e Abbigliamento;
10. per **CCO** (Chies Compliance Officer) si intende il responsabile della compliance a cui è affidato il compito di assicurare che tutte le attività svolte dalla Società rispettino le leggi vigenti sul lavoro e sulle politiche aziendali;
11. per **CFO** (Chief Financial Officer) si intende il direttore finanziario della Società, a cui è affidata la gestione dell'attività finanziaria;
12. per **Codice Etico** si intende il documento, adottato dal Eli S.r.l., contenente l'insieme dei principi etici rilevanti ai fini della prevenzione dei Reati 231 e dei diritti, dei doveri e delle responsabilità del Gruppo Exelite nei confronti dei portatori di interesse (dipendenti, fornitori, clienti, Pubblica Amministrazione, Soci, ecc.);
13. per **Consulenti Esterni** si intendono i professionisti che forniscono servizi finanziari, legali e/o ogni altro consulente esterno della cui collaborazione si avvale ELI S.r.l.;
14. per **COO** (Chief Operating Officer) si intende il direttore operativo della Società, a cui è affidato il compito di pianificare la gestione aziendale e monitorarne i risultati;
15. per **Datore di Lavoro** si intende il soggetto titolare del rapporto di lavoro o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'assetto dell'organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell'organizzazione stessa o dell'unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa;
16. per **Decreto 24/2023** si intende il Decreto Legislativo 10 marzo 2023, n. 24 *“Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative*

<b>ELI S.r.l.</b>	<b>MOG-PG</b>	Rev.	0.0
		del	12/12/2024

- nazionali”;*
17. per **Decreto** si intende il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e successive modifiche e integrazioni;
  18. per **Destinatari** si intendono gli Apicali, i Subordinati e i Soggetti Terzi che agiscono in nome e per conto di Eli S.r.l.;
  19. per **DPO** si intende il Data Protection Officer designato ai sensi dell’art. 37 del GDPR;
  20. per **DVR** si intende il documento di valutazione dei rischi di cui all’art. 28 del TUS;
  21. per **Eli S.r.l.** o **Società** si intende ELI S.r.l., con sede legale in Via Gobetti, 118 - 62012 Civitanova Marche (MC), Partita IVA 01941830430;
  22. per **GDPR** si intende il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati;
  23. per **Gestore della Segnalazione** si intende il soggetto formalmente incaricato a ricevere la Segnalazione e a gestirla nel rispetto delle indicazioni e cautele definite nel Sistema Whistleblowing;
  24. per **Lavoratore** si intende colui che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un’attività lavorativa nell’ambito dell’organizzazione del Datore di Lavoro, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un’arte o una professione, ai sensi dell’art. 2, comma 1, lett. a) del TUS;
  25. per **Linee Guida** si intendono “*Linee Guida per la costruzione dei modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D. Lgs. 231/2001*”, approvate da Confindustria il 7 marzo 2002 (aggiornate al giugno 2021);
  26. per **MOG** si intende il modello di organizzazione, gestione e controllo di cui agli artt. 6 e 7 del Decreto;
  27. per **MOG-PG** o **Parte Generale** si intende la presente sezione del MOG;
  28. per **MOG-PS** o **Parti Speciali** si intendono la sezioni del MOG contenenti principi di comportamento e Protocolli che i Destinatari devono seguire al fine di prevenire, nell’ambito delle specifiche Attività sensibili, la commissione dei Reati 231;
  29. per **MOG-SD** o **Sistema Disciplinare** si intende la sezione del MOG contenente il sistema disciplinare finalizzato a sanzionare il mancato rispetto del MOG e del Codice Etico;
  30. per **OdV** si intende l’Organismo di Vigilanza previsto dall’art. 6, comma 1, lett. b) del Decreto;
  31. per **Organo Amministrativo** o **CdA** si intende l’organo cui, secondo lo statuto, spettano i poteri di amministrazione e rappresentanza della Società;
  32. per **Piattaforma informatica** si intende lo strumento informatico, utilizzato dalla Società per l’acquisizione e la gestione delle Segnalazioni<sup>1</sup>;

<sup>1</sup> Web application denominata ‘Parrot Whistleblowing’ sviluppata dal fornitore esterno specializzato, Opticon Data Solutions S.r.l., e utilizzata nella modalità ‘Software as a Service’ (SaaS). La Piattaforma è dotata di

<b>ELI S.r.l.</b>	<b>MOG-PG</b>	Rev.	0.0
		del	12/12/2024

33. per **Procuratori Speciali** si intendono i soggetti nominati dall'Organo Amministrativo ai sensi dell'art. 18 dello statuto della Società;
34. per **Protocolli** si intendono i presidi di comportamento e di controllo finalizzati a prevenire la commissione dei Reati 231 e indicati nelle singole Parti Speciali;
35. per **Pubblica Amministrazione** o **PA** si intende quel complesso di autorità, organi e agenti cui l'ordinamento affida la cura degli interessi pubblici;
36. per **Pubblici Agenti** si intendono i Pubblici Ufficiali, gli Incaricati di un Pubblico Servizio e gli Esercenti Servizi di Pubblica Necessità ai sensi degli artt. 357-360 c.p.;
37. per **Reati 231** si intendono le fattispecie delittuose rilevanti ai sensi del Decreto, anche a seguito di sue successive modificazioni ed integrazioni;
38. per **Revisore Legale** si intende il soggetto nominato ai sensi dell'art. 2477 c.c.;
39. per **RLS** si intende il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza istituito ai sensi dell'art. 47, comma 2 del TUS;
40. per **RSPP** si intende il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione designato dal Datore di lavoro, in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all'art. 32 del TUS (art. 2, comma 1, lett. f);
41. per **Segnalante** si intende la persona fisica che effettua una Segnalazione di informazioni relative a una violazione acquisite nell'ambito del proprio contesto lavorativo;
42. per **Segnalato** si intende la persona fisica o giuridica menzionata nella Segnalazione interna come persona alla quale la violazione è attribuita o come persona comunque implicata nella violazione segnalata;
43. per **Segnalazione** si intende la comunicazione (scritta od orale) di informazioni inerenti a una violazione, presentata tramite i canali di segnalazione interni adottati dalla Società;
44. per **Sistema Whistleblowing** si intende un sistema strutturato e adeguatamente formalizzato di cui costituiscono elementi essenziali la previsione di canali di Segnalazione interna attraverso cui soggetti che vengano a conoscenza di un illecito possano effettuare una Segnalazione, nonché di un'apposita procedura interna che regoli gli aspetti di natura organizzativa e di processo per la corretta gestione delle Segnalazioni;
45. per **Soggetti Terzi** si intendono persone fisiche o giuridiche legate alla Società da rapporti contrattuali (partner commerciali, fornitori, Consulenti Esterni, ecc.) o societari;
46. per **Statuto dei Lavoratori** si intende la Legge 30 maggio 1970, n. 300;
47. per **Struttura di Gruppo** si intende il gruppo di imprese così come definito dall'art. 2, comma 1, lett. h) del Decreto Legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 (Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza);
48. per **Subordinati** si intendono le persone sottoposte alla direzione o vigilanza di uno degli Apicali e, quindi, i dipendenti di ELI S.r.l., [i soggetti indicati all'art. 26](#)

---

due algoritmi di crittografia sia a livello di archiviazione nel database, che in termini di connessione end-to-end tra il Segnalante e il server. Tutte le segnalazioni sono crittografate con un algoritmo AES con chiave a 256 bit. In relazione alle caratteristiche tecniche della Piattaforma non espressamente trattate nella presente Procedura, si rinvia ai manuali resi disponibili dal fornitore e all'eventuale ulteriore documentazione in possesso della Società.

<b>ELI S.r.l.</b>	<b>MOG-PG</b>	Rev.	0.0
		del	12/12/2024

TUS nonché, infine, i soggetti non dipendenti di ELI S.r.l. che si trovino a qualsiasi titolo assoggettati alla direzione, al controllo e alla vigilanza di Apicali e Subordinati che siano dipendenti della Società;

49. per **TUA** si intende il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante “*Norme in materia ambientale*”;
50. per **TUS** si intende il Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante “*Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro*”.

<b>ELI S.r.l.</b>	<b>MOG-PG</b>	Rev.	0.0
		del	12/12/2024

## 1. DESCRIZIONE DI ELI S.r.l.

Eli S.r.l. nasce nel 2017, attraverso la partnership con Liu Jo S.p.A. (oggi Exelite S.p.A.), dal desiderio di dare vita a un hub di innovazione e creatività. A sostanziare poi l'investimento nella produzione e nell'esperienza calzaturiera, nel 2022 sorge Eli Factory S.r.l., una struttura verticale dedicata alla produzione di lusso per marchi internazionali con una filiera di produzione made in Italy.

Eli S.r.l. ha per oggetto sociale *“la produzione e la vendita di linee di calzature a marchio Liujo e di altri marchi esplicitamente decisi dagli amministratori.*

*La società potrà assumere e concedere agenzie, commissioni, rappresentanze e mandati nonché compiere tutte quelle operazioni commerciali, industriali, mobiliari, immobiliari e finanziarie ritenute dall'organo amministrativo strumentali, necessarie o utili al conseguimento dell'oggetto sociale.*

*Sempre ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale la società potrà prestare avalli, fidejussioni ed ogni altra garanzia reale o personale, anche per obbligazioni di terzi.*

*La società potrà altresì assumere, direttamente o indirettamente, partecipazioni o interessenze in altre società o imprese di qualunque natura, con esclusione di ogni attività riservata ai sensi di legge e di ogni operazione nei confronti del pubblico.*

*Tutte tali attività debbono essere svolte nei limiti e nel rispetto delle norme che ne disciplinano l'esercizio; in particolare, sono espressamente escluse le attività di cui alla Legge 2 gennaio 1991 n.1, di raccolta del pubblico risparmio di cui al D. Lgs. 1 settembre 1993 n.385, dell'erogazione del credito al consumo e ogni altra attività riservata per legge ad iscritti a Collegi, Ordini o Albi professionali”* (art. 3 dello statuto).

Alla Società è stato assegnato codice ATECO 46.42.4 e codice NACE 46.42.

La Società a oggi conta 54 addetti.

Attualmente, la Società ha 1 unità locale nel territorio nazionale, sita in Milano (MI), Via Tortona, 37.

La Società è partecipata al 51% da Exelite S.p.A. e al 49% da Resilience S.r.l.<sup>2</sup>

La sede legale della Società è sita in Civitanova Marche (MC), Via Gobetti, 118, ove è conservata tutta la documentazione sociale.

I bilanci della Società sono stati, all'attualità, tutti regolarmente depositati.

### 1.1. L'ORGANO AMMINISTRATIVO

La Società può essere amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto, alternativamente, da tre o cinque membri, secondo il numero esatto che viene determinato dai soci in occasione della nomina.

Gli Amministratori possono essere anche non soci.

Non possono essere nominati alla carica di amministratore e se nominati decadono dall'ufficio coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 2382 c.c.

Agli Amministratori è fatto divieto di svolgere attività in concorrenza con la Società ai sensi dell'art. 2390 c.c.

Attualmente, il Consiglio di Amministrazione della Società è composto da 3 membri:

- Marco Marchi, in qualità di Presidente del CdA e rappresentante legale della Società;

<sup>2</sup> Con sede legale in Via Terracini 14 - 62012 Civitanova Marche (MC).

<b>ELI S.r.l.</b>	<b>MOG-PG</b>	Rev.	0.0
		del	12/12/2024

- Maurizio Croceri, in qualità di Amministratore Delegato;
- Roberta Carubbi, in qualità di Consigliera.

Le decisioni del Consiglio di Amministrazione sono adottate mediante deliberazione collegiale.

Il Consiglio di Amministrazione delibera validamente con la presenza effettiva ed il voto favorevole della maggioranza dei suoi membri in carica. In caso di parità di voti la proposta si intende respinta. Il voto non può essere dato per rappresentanza.

Al Consiglio di Amministrazione spettano tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, esclusi quelli che la legge o lo statuto riservano espressamente ai soci.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare tutti o parte dei suoi poteri, a norma e con i limiti di cui all'art. 2381 c.c. nonché a un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi componenti ovvero a uno o più dei propri componenti, anche disgiuntamente.

Il Comitato esecutivo ovvero l'amministratore o gli amministratori delegati, potranno compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione, che risulteranno dalla delega conferita dal Consiglio di Amministrazione, con le limitazioni e le modalità indicate nella delega stessa.

Restano in ogni caso competenza del Consiglio di Amministrazione, e non potranno pertanto formare oggetto di delega, le materie seguenti: (i) qualsiasi operazione straordinaria (incluse fusioni, scissioni, conferimenti ecc.); (ii) operazioni di acquisto e/o cessione di partecipazioni e/o di cointeressenze in altre imprese o società, atti di disposizione relativi a marchi, brevetti ed altri diritti di proprietà intellettuale/industriale ovvero costituzione di vincoli o altri gravami su alcuno dei predetti beni; (iii) fatto salvo quanto previsto al punto (ii) che precede, atti di disposizione di immobilizzazioni, siano esse materiali o immateriali, di valore unitario superiore a euro 50.000,00 (cinquantamila/00), che non siano state precedentemente incluse nel budget annuale; (iv) operazioni di acquisto, cessione o affitto di aziende/rami d'azienda ovvero di immobili; (v) costituzione ovvero chiusura di società e/o filiali, in Italia o all'estero; (vi) concessione di garanzie sia reali che personali, esclusi i depositi cauzionali per la partecipazione a gare; (vii) approvazione dei piani pluriennali e dei budget annuali (e dei revised budget annuali); (viii) assunzione di finanziamenti a medio-lungo termine per importo eccedente, per ciascun contratto, euro 100.000,00 (centomila/00), esclusi i contratti di locazione finanziaria o leasing strumentale; (ix) assunzione e licenziamento di dirigenti e del Responsabile Amministrativo; (x) conferimento, in favore di terzi, di incarichi di consulenza (individualmente considerati) per importi superiori a euro 50.000,00 (cinquantamila/00), che non siano state precedentemente incluse nel budget annuale; (xi) operazioni con Parti Correlate, inclusa la stipula, modifica di termini e condizioni e risoluzione di contratti con Parti Correlate; (xii) investimenti retail ed apertura di punti vendita monomarca.

Il Consiglio di Amministrazione può nominare direttori, institori o procuratori per il compimento di determinati atti o categorie di atti, determinandone i poteri.

Gli amministratori hanno la rappresentanza generale della società.

In caso di nomina del Consiglio di Amministrazione, la rappresentanza della società spetterà al Presidente del Consiglio di Amministrazione, al Vicepresidente, se nominato, e all'Amministratore Delegato.

<b>ELI S.r.l.</b>	<b>MOG-PG</b>	Rev.	0.0
		del	12/12/2024

La rappresentanza sociale spetta anche ai direttori, ai direttori generali, agli institori e ai procuratori nei limiti dei poteri determinati dall'Organo Amministrativo nell'atto di nomina.

### **1.2. AMMINISTRATORE DELEGATO**

Il Consiglio di Amministrazione ha nominato un Amministratore Delegato, conferendogli i poteri di ordinaria amministrazione della Società, inclusi i poteri elencati in visura da esercitarsi con firma singola, salvo ove diversamente previsto, fermo restando che lo stesso dovrà tenere regolarmente informato il Consiglio di Amministrazione in ordine all'attività svolta.

### **1.3. PROCURATORI SPECIALI**

Coerentemente con tale struttura organizzativa, l'Organo Amministrativo ha nominato un Procuratore Speciale, al fine di garantire l'efficiente gestione dell'attività aziendale.

Per l'individuazione del Procuratore Speciale si rinvia alla visura camerale della Società.

### **1.4. ASSEMBLEA DEI SOCI**

I Soci di ELI S.r.l. sono:

- a) Exelite S.p.A., che detiene il 51% del capitale sociale;
- b) Resilience S.r.l., che detiene il 49% del capitale sociale.

Il MOG non necessiterà di essere revisionato in caso di variazioni del capitale sociale e/o dei soggetti che lo detengono atteso che tale dato è soggetto a pubblicità legale.

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dallo statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione.

In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci le decisioni riguardanti:

- a) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;
- b) la nomina e la revoca dell'Organo Amministrativo;
- c) la nomina nei casi previsti dalla legge dei sindaci e del presidente del collegio sindacale o del sindaco unico o del Revisore Legale;
- d) le modificazioni dello statuto;
- e) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci.

Non è necessaria l'autorizzazione dei soci per l'acquisto da parte della società, per un corrispettivo pari o superiore al decimo del capitale sociale, di beni o di crediti dei soci fondatori, dei soci e degli amministratori, nei due anni dall'iscrizione della società nel Registro delle Imprese.

Le decisioni dei soci sono adottate mediante deliberazione assembleare.

L'assemblea è convocata dall'Organo Amministrativo o da tanti soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale anche fuori dal comune in cui ha sede la società, purché in Italia.

Anche in mancanza di formale convocazione l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori e i

<b>ELI S.r.l.</b>	<b>MOG-PG</b>	Rev.	0.0
		del	12/12/2024

sindaci, se nominati, sono presenti o informati e nessuno si oppone alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno.

Hanno diritto di intervento nell'assemblea tutti i soci iscritti presso l'ufficio del Registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sede sociale.

I soci possono farsi rappresentare in assemblea mediante delega scritta, consegnata al delegato anche via telefax o via posta elettronica con firma digitale.

La delega non può essere conferita agli amministratori, ai sindaci o al Revisore Legale, se nominati, e ai dipendenti della società né alle società da essa controllate o che la controllano, né ad amministratori, sindaci, revisori, dipendenti di queste.

L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in assenza di questi, dalla persona designata dagli intervenuti. Il Presidente dell'assemblea è assistito da un segretario nominato dall'assemblea, a maggioranza dei diritti di voto assegnati.

L'assemblea, sia in prima convocazione che nelle successive, è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale e delibera a maggioranza assoluta, fatta eccezione per le decisioni previste ai punti 13.3 e 13.4 dello statuto.

Salvo diversa disposizione di legge, le quote per le quali non può essere esercitato il diritto di voto e quelle per le quali il diritto di voto non è stato esercitato a seguito della dichiarazione del socio di astenersi per conflitto di interessi non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione della deliberazione.

Sono assunte con il voto favorevole dei soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale le decisioni:

- a) inerenti le modificazione delle presenti norme;
- b) relative ad operazioni che comportino una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale;
- c) relative alla trasformazione della Società in società di persone, la fusione e la scissione della Società e l'emissione di titoli di debito, fermo restando che è comunque richiesto il consenso dei soci che con la trasformazione assumono la responsabilità illimitata.

Sono assunte con il voto favorevole dei soci che rappresentino almeno i due terzi del capitale sociale le decisioni:

- 1) relative a qualsiasi operazione sul capitale sociale, con esclusione di quelle obbligatorie per legge;
- 2) relative ad operazioni che comportino una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
- 3) le modifiche alle disposizioni di cui al' art. 13.4. dello statuto.

Restano comunque salve le disposizioni di legge o delle presenti norme per il funzionamento della società, che, per particolari decisioni, richiedono diverse specifiche maggioranze.

#### **1.5. REVISORE LEGALE**

Qualora non sia obbligatorio per legge, i soci possono nominare alternativamente il collegio sindacale o un sindaco unico, ovvero un Revisore Legale.

<b>ELI S.r.l.</b>	<b>MOG-PG</b>	Rev.	0.0
		del	12/12/2024

Ai sensi dell'art. 2477, comma 2, c.c., qualora l'assemblea dei soci nomini un Revisore Legale dei conti, in alternativa al Collegio Sindacale, e fuori dei casi di obbligatorietà dello stesso, la revisione legale dei conti della società può essere esercitata da un revisore iscritto nell'apposito Registro.

Il corrispettivo del Revisore Legale è determinato dai soci all'atto della nomina per l'intero periodo di durata del mandato.

L'incarico ha la durata di tre esercizi, con scadenza alla data della decisione dei soci di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico.


L'incarico può essere revocato solo per giusta causa e con decisione dei soci, da assumersi con la maggioranza assoluta del capitale sociale.

Il Revisore Legale svolge le funzioni di cui al D. Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39.

La composizione del Revisore Legale è assoggettata a pubblicità legale.

## 1.6. LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA DI ELI

Di seguito si riporta l'organigramma semplificato della Società.



## 2. IL QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

### 2.1. PREMESSA

Il D. Lgs. n. 231/2001, recante la *“Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'art. 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300”* (di seguito, Decreto), ha introdotto nell'ordinamento giuridico italiano un regime di responsabilità *“amministrativa dipendente da reato”* a carico dell'ente.

Il Decreto prevede la responsabilità dell'ente come conseguenza del verificarsi di determinate fattispecie di reato, realizzate a suo vantaggio o interesse, da soggetti che rivestono incarichi di rappresentanza o amministrazione dell'ente (di seguito, Apicali) o da soggetti sottoposti alla loro direzione o vigilanza (di seguito, Subordinati).

<b>ELI S.r.l.</b>	<b>MOG-PG</b>	Rev.	0.0
		del	12/12/2024

La responsabilità dell'ente si aggiunge a quella della persona fisica che ha realizzato materialmente il fatto; tale ampliamento di responsabilità mira sostanzialmente a coinvolgere nella punizione di determinati reati il patrimonio dell'ente.

## 2.2. RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DEGLI ENTI DIPENDENTE DA REATO

L'articolo 5 del Decreto stabilisce i requisiti di natura oggettiva e soggettiva che devono contemporaneamente sussistere per poter imputare all'ente la responsabilità del reato.

Il primo comma del citato articolo circoscrive la responsabilità amministrativa dell'ente ai soli reati commessi *“nel suo interesse o a suo vantaggio”*; la previsione introduce così un primo presupposto oggettivo di connessione tra un fatto di reato commesso dalla persona fisica e la persona giuridica, che risponde alla modalità finalistica del reato stesso, quale la sua attitudine a realizzare un interesse per la società o un vantaggio di questa.

Il secondo comma delimita la responsabilità dell'ente, escludendo i casi nei quali il reato sia commesso dal soggetto perseguendo esclusivamente il proprio interesse o quello di soggetti terzi; nel caso in cui vi sia *ab origine* un interesse dell'ente, sia pur parziale o marginale, l'illecito dipendente da reato si configura anche se non si è concretizzato alcun vantaggio per l'ente medesimo il quale, però, potrà beneficiare di una riduzione della sanzione pecuniaria (art. 12, comma 1, lett. a) del Decreto).

L'interesse (esclusivo o concorrente) dell'ente viene individuato rispetto alla condotta delittuosa della persona fisica sotto un profilo soggettivo-funzionale e, per accertare la sussistenza dell'interesse nel caso di specie, è necessaria una verifica che tenga conto del contesto temporale in cui si è svolta l'azione. In altri termini, il Giudice deve valutare *ex ante* la sussistenza dell'interesse, ponendosi *“nel momento dell'azione”*.

Quanto al vantaggio che l'ente può trarre dalla realizzazione del reato, la sussistenza - a differenza dell'interesse - viene valutata *ex post* e consiste nella ricaduta positiva che l'illecito penale ha effettivamente prodotto sul patrimonio dell'ente.

Quanto al presupposto soggettivo, il citato articolo 5 del Decreto, opera una distinzione categoriale tra coloro che rivestono una funzione di gestione e rappresentanza dell'ente collettivo e coloro che svolgono mansioni meramente esecutive sotto la direzione ed il controllo dei primi.

A tale distinzione consegue una diversificazione dell'onere probatorio: nella prima ipotesi, esso è di rilievo difensivo e a carico dell'ente; nella seconda, invece, è dimostrativo della responsabilità e a carico dell'Accusa.

L'art. 5 del Decreto distingue:

- **soggetti in “posizione apicale”** (art. 5, comma 1, lett. a), quali *“persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dell'ente stesso”*;
- **soggetti “sottoposti”** (art. 5, comma 1, lett. b), quali lavoratori dipendenti, collaboratori o anche soggetti esterni all'ente (es. consulenti e outsourcers), ai quali sia stato affidato un incarico da svolgere sotto la direzione e la sorveglianza dei soggetti apicali.

La responsabilità dell'ente, in ogni caso, sussiste anche se l'autore del reato non è stato identificato o non è imputabile o, ancora, se il reato si estingue per una causa diversa dall'amnistia (art. 8 del Decreto).

<b>ELI S.r.l.</b>	<b>MOG-PG</b>	Rev.	0.0
		del	12/12/2024

### 2.3. I REATI 231

Al fine di configurare la responsabilità amministrativa il Decreto, nella Sezione III del Capo I, individua solo specifiche tipologie di reato.

Nel corso degli ultimi anni le fattispecie di reato previste all'interno del Decreto hanno subito un notevole ampliamento coerentemente con quanto dichiarato dal legislatore nella lettera accompagnatoria all'emanazione del Decreto: “[...] favorire il progressivo radicamento di una cultura aziendale della legalità che, ove imposta ex abrupto con riferimento ad un ampio novero di reati, potrebbe fatalmente provocare non trascurabili difficoltà di adattamento”.

L'elenco dei Reati 231 è allegato al presente MOG-PG.

### 2.4. L'IMPIANTO SANZIONATORIO

Le sanzioni previste dal Decreto sono le seguenti: (i) sanzione pecuniaria, (ii) sanzioni interdittive, (iii) confisca e (iv) pubblicazione della sentenza.

#### Sanziona pecuniaria

La sanzione pecuniaria è disciplinata dagli artt. 10 e ss. del Decreto ed essa deve obbligatoriamente essere applicata in tutti i casi in cui sia riconosciuta la responsabilità dell'ente.

La sanzione pecuniaria è applicata per 'quote', determinate dal giudice in numero non inferiore a cento e non superiore a mille (in base alla gravità del fatto, al grado di responsabilità dell'ente, all'attività svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti).

Il valore di ciascuna quota va da un minimo di euro 258 ad un massimo di euro 1.549 Tale importo è fissato 'sulla base delle condizioni economiche e patrimoniali dell'ente allo scopo di assicurare l'efficacia della sanzione' (artt. 10 e 11, comma 2 del Decreto).

L'art. 12 del Decreto prevede una serie di casi in cui la sanzione pecuniaria viene ridotta. Essi sono schematicamente riassunti nella seguente tabella, con indicazione della riduzione apportata e dei presupposti per l'applicazione della stessa.

Riduzione sanzione	Presupposti
1/2  (e comunque non superiore a euro 103.291,00)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- L'autore del reato ha commesso il fatto nel prevalente interesse proprio o di terzi e l'ente non ne ha ricavato un vantaggio o ne ha ricavato un vantaggio minimo;</li> <li>- il danno patrimoniale cagionato è di particolare tenuità.</li> </ul>
da 1/3 a 1/2	<p>Prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- L'ente ha risarcito integralmente il danno e ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero si è comunque efficacemente adoperato in tal senso; ovvero</li> <li>- è stato attuato e reso operativo un modello organizzativo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.</li> </ul>

<b>ELI S.r.l.</b>	<b>MOG-PG</b>	Rev.	0.0
		del	12/12/2024

da 1/2 a 2/3	<p>Prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- l'ente ha risarcito integralmente il danno e ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero si è comunque efficacemente adoperato in tal senso; e</li> <li>- è stato attuato e reso operativo un modello organizzativo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.</li> </ul>
--------------	--

### **Sanzioni interdittive**

Le sanzioni interdittive previste dal Decreto si applicano solo in relazione ai Reati 231 per i quali sono espressamente previste e in particolare:

- a) ai reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25 del Decreto);
- b) ai delitti informatici e trattamento illecito dei dati (art. 24-*bis* del Decreto);
- c) ai delitti di criminalità organizzata (art. 24-*ter* del Decreto);
- d) ai reati di falsità in monete, carte di credito e valori di bollo (art. 25-*bis* del Decreto);
- e) ai delitti contro l'industria e il commercio (art. 25-*bis*.1 del Decreto);
- f) al delitto di corruzione fra privati di cui all'art. 2635, comma 3, c.c. e al delitto di istigazione alla corruzione fra privati di cui all'art. 2635 *bis*, comma 1, c.c. (art. 25-*ter* del Decreto);
- g) ai reati con finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico (art. 25-*quater* del Decreto);
- h) al reato di pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 25-*quater*.1 del Decreto);
- i) ai delitti contro la personalità individuale (art. 25-*quinqüies* del Decreto);
- j) all'omicidio colposo ed alle lesioni gravi o gravissime commesse in violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza del lavoro (art. 25-*septies* del Decreto);
- k) alla ricettazione, al riciclaggio ed all'impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 25-*octies* del Decreto);
- l) ai delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 25-*octies*.1, del Decreto);
- m) ai delitti in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25-*novies* del Decreto);
- n) ai delitti di natura transnazionale individuati dall'art. 10 L. n. 146/2006 (Legge di ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale);
- o) ai reati ambientali (art. 25-*undecies* del Decreto);
- p) ai reati di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25-*duodecies* del Decreto);
- q) ai delitti di razzismo e xenofobia (art. 25-*terdecies* del Decreto);
- r) ai delitti di frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati (art. 25-*quaterdecies* del Decreto);
- s) ai reati tributari (art. 25-*quinqüiesdecies* del Decreto);
- t) ai reati di contrabbando (art. 25-*sexiesdecies* del Decreto);

<b>ELI S.r.l.</b>	<b>MOG-PG</b>	Rev.	0.0
		del	12/12/2024

- u) ai delitti contro il patrimonio culturale (25-septiesdecies del Decreto);  
v) ai delitti di riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (25-duodevicies del Decreto).

Nello specifico, le sanzioni interdittive sono le seguenti:

- interdizione dall'esercizio dell'attività aziendale;
- sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
- esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi e sussidi, e/o la revoca di quelli eventualmente già concessi;
- divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Le sanzioni interdittive possono essere applicate, ai sensi dell'art. 13 del Decreto, al ricorrere di almeno una delle seguenti condizioni:

- l'ente ha tratto dal reato un profitto di rilevante entità ed il reato è stato commesso da soggetti in posizione apicale ovvero da soggetti sottoposti all'altrui direzione quando, in questo caso, la commissione del reato è stata determinata o agevolata da gravi carenze organizzative;
- in caso di reiterazione degli illeciti<sup>3</sup>.

In ogni caso, non si procede all'applicazione delle sanzioni interdittive quando il reato è stato commesso nel prevalente interesse dell'autore o di terzi e l'ente ne ha ricavato un vantaggio minimo o nullo ovvero il danno patrimoniale cagionato è di particolare tenuità.

L'applicazione delle sanzioni interdittive è altresì esclusa qualora l'ente abbia posto in essere le condotte riparatorie previste dall'articolo 17 del Decreto e, più precisamente, quando concorrono le seguenti condizioni:

- a) *“l'ente ha risarcito integralmente il danno e ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero si è comunque efficacemente adoperato in tal senso;*
- b) *l'ente ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;*
- c) *l'ente ha messo a disposizione il profitto conseguito ai fini della confisca”.*

Le sanzioni interdittive hanno una durata non inferiore a tre mesi e non superiore a due anni e la scelta della misura da applicare e della sua durata viene effettuata dal giudice sulla base dei criteri in precedenza indicati per la commisurazione della sanzione pecuniaria, *“tenendo conto dell'idoneità delle singole sanzioni a prevenire illeciti del tipo di quello commesso”* (art. 14 del Decreto).

Parimenti, ai sensi dell'art. 45 del Decreto, qualora sussistano gravi indizi per ritenere la sussistenza della responsabilità dell'ente per un illecito amministrativo dipendente da reato e vi siano fondati e specifici elementi che facciano ritenere concreto il pericolo che vengano commessi illeciti della stessa indole di quello per cui si procede,

<sup>3</sup> Ai sensi dell'art. 20 del Decreto *“si ha reiterazione quando l'ente, già condannato in via definitiva almeno una volta per un illecito dipendente da Reato, ne commette un altro nei cinque anni successivi alla condanna definitiva”.*

<b>ELI S.r.l.</b>	<b>MOG-PG</b>	Rev.	0.0
		del	12/12/2024

su richiesta del Pubblico Ministero, il Giudice può decidere con ordinanza l'applicazione in via cautelare di una delle sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2 del Decreto.

La più grave sanzione, l'interdizione dell'attività, ha natura residuale rispetto alle altre sanzioni interdittive e si applica solo quando l'irrogazione di altre sanzioni risulti inadeguata.

### **Confisca**

Ai sensi dell'articolo 19 del Decreto, con la sentenza di condanna è sempre disposta la confisca - anche per equivalente - del prezzo (compenso dato o promesso ad una determinata persona come corrispettivo dell'esecuzione dell'illecito) o del profitto (utilità economica immediata ricavata) del reato, salvo che per la parte che può essere restituita al danneggiato e fatti salvi i diritti acquisiti dai terzi in buona fede.

La sanzione della confisca può essere preceduta dal sequestro del profitto o del prezzo del reato, ovvero del loro equivalente.

### **Pubblicazione della sentenza di condanna**

La pubblicazione della sentenza di condanna può essere disposta quando nei confronti dell'ente viene applicata una sanzione interdittiva; essa avviene sui principali quotidiani nazionali a cura della cancelleria del Giudice e a spese dell'ente.

## **2.5. MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO: ADOZIONE ED ESONERO DALLA RESPONSABILITÀ DELL'ENTE**

L'adozione del MOG rimane una scelta dell'ente stesso; l'articolo 6 del Decreto sancisce, infatti, la facoltativa adozione ("onere" e non "obbligo") del Modello di organizzazione, gestione e controllo con finalità penal-preventiva da parte del singolo ente collettivo.

La scelta da parte dell'ente di dotarsi di un modello ne impone, tuttavia, la costruzione "*tailor made*", cioè basata sui caratteri peculiari della realtà societaria stessa (es: assetto organizzativo ed operativo, linea di business, ecc.).

La verifica sull'adeguatezza, efficacia ed effettività del MOG adottato resta, in ogni caso, riservata per legge al Giudice e da esso operata *post factum*, mediante una verifica prognostica *ex ante*.

Il Decreto sancisce, altresì, che la facoltativa adozione *ante* reato di un congruo Modello, può comportare da parte del Giudice la concessione del beneficio d'esimente da responsabilità dell'ente collettivo; ciò sebbene un reato sia stato effettivamente realizzato<sup>4</sup>.

Gli articoli 6 e 7 del Decreto, nell'introdurre la suddetta forma specifica di esonero da responsabilità ne prevedono due forme diverse a seconda che il soggetto agente sia qualificabile come un soggetto apicale o persona sottoposta alla sua direzione o vigilanza.

L'art. 6, infatti, rispetto ai soggetti in posizione apicale, dispone che l'ente non risponde del reato qualora dimostri che:

<sup>4</sup> Nell'ipotesi in cui sia stato commesso un reato e l'ente collettivo risulti privo di un MOG, resta possibile l'elaborazione e adozione di esso *post delictum*; ma in tal caso, non sarà concedibile il beneficio d'esimente, bensì solo trattamenti premiali minori (in termini di riduzione delle sanzioni irrogabili).

<b>ELI S.r.l.</b>	<b>MOG-PG</b>	Rev.	0.0
		del	12/12/2024

- l'organo dirigente dell'ente ha **adottato ed efficacemente attuato**, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- il **compito di vigilare** sul funzionamento e l'osservanza dei modelli, nonché di curare il loro aggiornamento, è **stato affidato a un organismo dell'ente** dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo;
- le persone che hanno commesso il reato hanno **agito eludendo fraudolentemente** i suddetti modelli di organizzazione e gestione;
- **non vi sia stata omessa o insufficiente vigilanza** da parte dell'organismo di cui alla precedente lett. b).

L'ente dovrà, dunque, dimostrare la sua estraneità ai fatti contestati al soggetto apicale provando la sussistenza dei sopra elencati requisiti (tra loro concorrenti) e, di riflesso, la circostanza che la commissione del reato non derivi da una propria "colpa organizzativa".

Nel caso, invece, di un reato commesso da soggetti sottoposti all'altrui direzione o vigilanza (art. 7 del Decreto), l'ente risponde se la commissione del reato è stata resa possibile dalla violazione degli obblighi di direzione o vigilanza<sup>5</sup>.

In ogni caso, la violazione degli obblighi di direzione o vigilanza è esclusa se l'ente, prima della commissione del reato, ha adottato ed efficacemente attuato un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo idoneo a prevenire i reati della specie di quello verificatosi.

Elemento di rilevante importanza e di ulteriore differenziazione nel caso di reati posti in essere da parte di soggetti apicali o sottoposti è rivestito dal profilo processuale relativo all'onere della prova. Specificamente, nel caso di un eventuale procedimento volto ad accertare la responsabilità amministrativa dell'ente a seguito della commissione di reato da parte di un soggetto apicale, spetta all'ente medesimo provare di avere soddisfatto i requisiti richiesti dall'articolo 6, comma 1 del Decreto; viceversa, nel caso in cui l'illecito derivi da una condotta di un soggetto sottoposto, l'adozione del MOG costituisce una presunzione a favore dell'ente e comporta, quindi, l'inversione dell'onere della prova a carico dell'accusa, chiamata a dimostrare la mancata adozione ed efficace attuazione dello stesso.

Il Decreto prevede, inoltre, che - in relazione all'estensione dei poteri delegati e al rischio di commissione dei reati - il MOG, debba rispondere alle seguenti esigenze:

- **individuare le attività** nel cui ambito esiste la possibilità che vengano commessi reati previsti dal Decreto;
- **prevedere specifici protocolli** diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire;
- individuare modalità di **gestione delle risorse finanziarie** idonee a impedire la commissione di tali reati;
- prevedere **obblighi di informazione** nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza del modello;

<sup>5</sup> Art. 7, comma 1, Decreto: "Soggetti sottoposti all'altrui direzione e modelli di organizzazione dell'ente - Nel caso previsto dall'articolo 5, comma 1, lettera b), l'ente è responsabile se la commissione del reato è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza".

<b>ELI S.r.l.</b>	<b>MOG-PG</b>	Rev.	0.0
		del	12/12/2024

- introdurre un **sistema disciplinare** interno idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

L'art. 7, comma 4 del Decreto definisce, inoltre, i requisiti dell'**efficace attuazione del MOG** organizzativo, ossia:

- la verifica periodica e l'eventuale modifica del Modello quando sono scoperte significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengono mutamenti nell'organizzazione e nell'attività;
- l'adozione di un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel MOG.

## **2.6. MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO: ADOZIONE ED ESONERO DALLA RESPONSABILITÀ DELL'ENTE**

Il fenomeno dei Gruppi societari rappresenta una soluzione organizzativa diffusa nel sistema economico italiano per diverse ragioni, tra cui l'esigenza di diversificare l'attività e ripartire i rischi. Il nostro ordinamento riconosce tutt'oggi la mera unitarietà economica, ma non anche la soggettività ed autonomia giuridica del gruppo societario.

Nonostante il silenzio del Legislatore sul punto, dottrina e giurisprudenza hanno più volte avvertito la necessità di verificare se il sistema sanzionatorio delineato nel Decreto possa trovare applicazione anche nell'ipotesi in cui uno dei Reati 231 sia stato commesso nell'interesse o a vantaggio di più imprese appartenenti allo stesso gruppo.

Secondo la più recente giurisprudenza e le *leading practice* in materia di responsabilità ai sensi del Decreto, la capogruppo può essere ritenuta responsabile per il reato commesso nell'attività della controllata qualora:

- il reato presupposto sia stato commesso nell'interesse o a vantaggio immediato e diretto, oltre che della controllata, anche della capogruppo<sup>6</sup>;
- persone fisiche collegate in via funzionale alla capogruppo abbiano partecipato alla commissione del reato presupposto. Partecipazione, quest'ultima, che può essere desunta, a titolo esemplificativo, dall'esistenza di direttive illegittime impartite dalla controllante o dalla coincidenza tra i membri dell'organo di gestione e/o i soggetti apicali della holding e quelli della controllata (c.d. *interlocking directorates*).

A ciò deve aggiungersi che, anche in assenza dei predetti requisiti, l'estensione della responsabilità è ipotizzabile nei casi in cui sia ravvisata un'indebita ingerenza da parte di esponenti della capogruppo nell'attività delle controllate (ad esempio, nel caso del cd. "amministratore di fatto").

Le Linee Guida affermano che ciascuna società del gruppo, in quanto singolarmente destinataria delle previsioni del Decreto, è chiamata a svolgere autonomamente l'attività di valutazione e gestione dei rischi e di predisposizione e aggiornamento del proprio MOG in funzione delle proprie dimensioni e dell'attività svolta. Tale attività potrà essere condotta anche in base a indicazioni e modalità attuative previste da parte della holding in funzione dell'assetto organizzativo e operativo di gruppo.

<sup>6</sup> In giurisprudenza, Cass. Pen., Sez. II, 27 dicembre 2016 - dep. 9 dic. 2016, n. 52316; Cass. Pen., Sez. V, 20 giugno 2011 n. 24583; Cass. Pen., Sez. IV, Sentenza n. 31210/2016, Cass. Pen., Sez. II, Sentenza n. 295/2018 e, da ultimo, Cass. Pen, Sez. IV, Sentenza n. 3731/2020.

<b>ELI S.r.l.</b>	<b>MOG-PG</b>	Rev.	0.0
		del	12/12/2024

ELI S.r.l. ha definito una procedura “Gestione dei rapporti intercompany” a cui si fa espresso rinvio.

## **2.7. MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO: ADOZIONE ED ESONERO DALLA RESPONSABILITÀ DELL’ENTE**

Il MOG DI ELI S.R.L. è stato redatto in conformità alle indicazioni contenute all’interno delle “*Linee Guida per la costruzione dei modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D. Lgs. 231/2001*” approvate da Confindustria in data 7 marzo 2002 e aggiornate a giugno 2021 (già Linee Guida).

In attuazione di quanto previsto all’art. 6, comma 3 del Decreto, Confindustria, prima tra le associazioni di categoria, ha definito le proprie Linee Guida per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo, nelle quali vengono fornite alle imprese associate indicazioni metodologiche su come individuare le aree di rischio e strutturare il MOG

Anche se la legge non attribuisce espressamente a tali Linee Guida un valore vincolante, è di tutta evidenza come una corretta e tempestiva applicazione delle stesse diventerà punto di riferimento per le decisioni giudiziali in materia.

## **3. MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO DI ELI S.r.l.**

La Società, sensibile all’esigenza di assicurare condizioni di **legalità, correttezza e trasparenza** nello svolgimento delle attività aziendali e di perseguire i valori e i principi codificati nel Codice Etico, ha ritenuto conforme alle proprie politiche aziendali procedere all’adozione del MOG, nella convinzione che tale documento possa costituire un valido strumento di sensibilizzazione e di responsabilizzazione nei confronti di tutti coloro che operano in nome e per conto della Società, affinché adottino nell’espletamento delle proprie attività comportamenti idonei a prevenire il rischio di commissione dei reati.

Poiché «*il modello non deve rappresentare un adempimento burocratico, una mera apparenza di organizzazione*» bensì «*deve vivere nell’impresa, aderire alle caratteristiche della sua organizzazione, evolversi e cambiare con essa*»<sup>7</sup>, i principali obiettivi che la Società si propone, con l’adozione e l’attuazione del MOG, sono:

- delineare i principi e le norme che dovranno guidare i comportamenti di tutti i Destinatari;
- individuare l’OdV;
- istituire un complesso di regole e di controlli interni volti ad individuare per le principali fasi di ogni processo, attuare specifiche attività di controllo per prevenire ragionevolmente la commissione degli stessi, nonché implementare appositi flussi informativi verso l’OdV al fine di evidenziare situazioni di eventuale inosservanza dei Protocolli.

### **3.1 IL PIANO DI LAVORO PER L’ADOZIONE ED EFFICACE ATTUAZIONE DEL MOG**

Eli S.r.l. ha proceduto alla formalizzazione del MOG previa esecuzione di un’analisi dell’intera struttura organizzativa aziendale. La Società ha provveduto a compiere una mappatura delle attività sensibili e strumentali rispetto alla commissione dei Reati 231.

<sup>7</sup> Linee Guida, pag. 4.

<b>ELI S.r.l.</b>	<b>MOG-PG</b>	Rev.	0.0
		del	12/12/2024

La Società ha incaricato dei Consulenti esterni con provata esperienza nel settore per procedere all'attività di risk assessment necessaria.

L'attività di risk assessment è stata svolta, dapprima, attraverso l'esame della documentazione aziendale e, successivamente, mediante l'esecuzione di interviste.

In particolare, si è avuto riguardo:

- **al sistema organizzativo:** la verifica dell'adeguatezza del sistema organizzativo è stata valutata sulla base della formalizzazione del sistema, della chiara definizione delle responsabilità attribuite e delle linee di riporto;
- **alle procedure interne:** l'attenzione è stata rivolta alla verifica dell'esistenza di procedure formalizzate e non, alla regolamentazione delle attività svolte dalle funzioni aziendali nelle aree a rischio, tenendo conto non solo delle fasi negoziali, ma anche di quelle di istruzione e formazione delle decisioni aziendali. Si è tenuto, altresì, conto della ricostruzione della prassi operativa al fine di individuare le fasi procedurali e i punti di controllo da inserire e/o migliorare;
- **al sistema autorizzativo:** l'analisi ha riguardato l'esistenza di poteri autorizzativi e di firma coerenti con le responsabilità organizzative e gestionali assegnate e/o concretamente svolte;
- **ai valori etici e principi di comportamento:** in tale ambito si è provveduto ad una formalizzazione dei valori etici e principi di comportamento della Società, codificati nel Codice Etico della Società;
- **alla comunicazione e formazione:** le verifiche sono state rivolte ad accertare l'esistenza di forme di comunicazione e formazione relative al MOG da effettuarsi nei confronti di tutti i Destinatari.

È stato chiesto alle diverse funzioni aziendali di procedere alla formalizzazione di talune Procedure Operative non esistenti, garantendo i seguenti requisiti minimi:

- chiara definizione del soggetto responsabile di ogni fase del processo;
- separazione di ruoli per le attività più significative del processo;
- individuazione dei controlli chiave necessari per ridurre al minimo il rischio di commissione dei reati e delle relative modalità attuative;
- tracciabilità delle operazioni e dei processi decisionali (documentazione da predisporre, modalità di conservazione della documentazione, evidenza delle attività di controllo).

All'esito di tale lavoro, è stato messo a punto un documento di "Risk Assessment", parte integrante del MOG.

### 3.2 LA STRUTTURA DEL MOG DI ELI S.r.l.

Il Modello della Società, quale strumento unitario, è costituito dai seguenti componenti essenziali:

- il presente **MOG-PG**;
- il **Procedura Wistleblowing**;
- il **MOG-SD**;
- il **Risk Assessment**;
- il **MOG-PS**.

<b>ELI S.r.l.</b>	<b>MOG-PG</b>	Rev.	0.0
		del	12/12/2024

Il MOG è stato adottato come strumento di compliance nell'ambito di un sistema integrato costituito dal MOG, dagli adempimenti di cui al TUS, tra cui il DVR, dal Codice Etico del Gruppo Exelite adottato dalla Società.

L'Organo Amministrativo, anche su impulso dell'OdV, delibera interventi di aggiornamento/adeguamento del MOG in relazione a modifiche e/o integrazioni che si dovessero rendere necessarie in conseguenza di:

- modificazioni dell'assetto interno dell'ente e/o delle modalità di svolgimento delle attività d'impresa;
- cambiamenti/ampliamenti delle aree di business;
- modifiche normative;
- risultanze dei controlli;
- significative violazioni delle prescrizioni del MOG.

### **3.3 I DESTINATARI DEL MOG**

I destinatari del MOG sono:

- coloro che svolgono, anche di fatto, funzioni di gestione, amministrazione, direzione o controllo della Società;
- i lavoratori subordinati, di qualsiasi grado e in forza di qualsivoglia tipo di rapporto contrattuale, ancorché distaccati all'estero per lo svolgimento dell'attività;
- chi, pur non appartenendo all'ente, operi, a qualsiasi titolo, nell'interesse del medesimo;
- i collaboratori e controparti contrattuali in generale.

Il MOG e il relativo Codice Etico costituiscono riferimenti indispensabili per tutti coloro che contribuiscono allo sviluppo delle varie attività, in qualità di fornitori di materiali, servizi e lavori, consulenti, *partners* nelle associazioni temporanee o Società con cui Eli S.r.l. opera.

Nei contratti, patti fra soci o partners, dovrà essere inserita esplicitamente l'accettazione delle regole e dei comportamenti previsti in tali documenti adottati dalla Società; in alcuni casi può anche essere prevista l'indicazione da parte del contraente dell'adozione di un proprio MOG.

La Società diffonde il MOG attraverso modalità idonee ad assicurarne l'effettiva conoscenza da parte di tutti i soggetti interessati.

I Destinatari sono tenuti a rispettare puntualmente tutte le disposizioni del MOG, anche in adempimento dei doveri di lealtà, correttezza e diligenza che scaturiscono dai rapporti giuridici instaurati con l'ente.

Eli S.r.l. riprova e sanziona qualsiasi comportamento in violazione, oltre che della vigente normativa, delle previsioni del MOG e del Codice Etico.

La Società non inizierà alcun rapporto d'affari con i Soggetti Terzi che non intendono aderire ai principi enunciati dal presente MOG, né proseguirà tali rapporti con chi violi detti principi.

### **3.4 MODALITÀ DI AGGIORNAMENTO E ADEGUAMENTO**

L'Organo Amministrativo è competente e responsabile dell'adozione del presente MOG, nonché delle sue integrazioni, modifiche e aggiornamenti.

<b>ELI S.r.l.</b>	<b>MOG-PG</b>	Rev.	0.0
		del	12/12/2024

L'Organo Amministrativo, anche su istanza o sollecitazione dell'OdV, assume le più opportune iniziative in merito all'aggiornamento periodico del MOG e del suo adeguamento in relazione a modifiche e/o integrazioni che si dovessero rendere necessarie in conseguenza di:

1. modificazioni dell'assetto interno dell'ente e/o delle modalità di svolgimento delle attività d'impresa;
2. cambiamenti delle aree di business;
3. modifiche normative;
4. risultanze dei controlli;
5. significative violazioni delle prescrizioni del MOG.

Il MOG sarà, in ogni caso, sottoposto a procedimento di riesame periodico e con cadenza annuale saranno valutati almeno i seguenti aspetti:

- variazioni del catalogo dei Reati 231 e relativa analisi di applicabilità;
- coerenza dei presidi adottati con l'operatività corrente;
- variazioni dell'assetto organizzativo e delle aree di business;
- rilievi effettuati dalle funzioni interne con rilevanza 231/01, al fine di identificare interventi correttivi al MOG o di componenti di esso.

L'Organismo può, comunque, proporre la revisione del MOG o di componenti di esso ogni qual volta lo ritenga necessario, ovvero qualora accerti anomalie o malfunzionamenti nell'operatività degli strumenti di prevenzione dei reati, accertate anche in esito a verifiche, riscontri, segnalazioni ricevute da responsabili di funzioni aziendali ovvero da whistleblower.

### **3.5 SEGNALAZIONE DI CONDOTTE ILLECITE (WHISTLEBLOWING) - RINVIO**

Il Decreto 24/2023 di attuazione della Direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento Europeo e del Consiglio, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali, ha riordinando profondamente la disciplina afferente alla gestione delle segnalazioni di illeciti (c.d. whistleblowing), prevedendo una normativa organica e uniforme.

Le norme di recente introduzione, in particolare, prevedono a carico di società/enti l'obbligo di dotarsi di un sistema di whistleblowing, strutturato e adeguatamente formalizzato, di cui costituiscono elementi essenziali l'implementazione di canali di segnalazione interna - gestiti internamente da uffici o personale appartenente all'organizzazione appositamente formato ovvero da soggetti terzi esterni - attraverso i quali i soggetti che vengano a conoscenza di un illecito possano effettuare una Segnalazione, nonché un'apposita procedura interna che regoli gli aspetti di natura organizzativa e di processo per la corretta gestione delle segnalazioni.

In linea generale, le Segnalazioni possono essere inviate tramite il canale interno sia in forma scritta, anche con modalità telematiche (es. piattaforma informatica), che in forma orale (es. linee telefoniche dedicate). Su richiesta del segnalante, deve inoltre essere fissato un incontro in presenza con i soggetti incaricati di gestire le segnalazioni.

Oltre alle Segnalazioni interne, e solo al ricorrere delle specifiche condizioni indicate negli artt. 6 e 15 del Decreto 24/2023, il segnalante ha la facoltà di utilizzare un canale di segnalazione esterna attivato presso l'ANAC o di divulgare pubblicamente - ovvero sia rendere di pubblico dominio tramite la stampa o mezzi elettronici che

<b>ELI S.r.l.</b>	<b>MOG-PG</b>	Rev.	0.0
		del	12/12/2024

consentano la diffusione a più persone - le informazioni che riguardano le violazioni sopra richiamate.

In conformità alle previsioni sopra richiamate, Eli S.r.l. ha adottato una Procedura Whistleblowing, a cui si rinvia, per la gestione delle segnalazioni ricevute tramite “canale interno”, utilizzando la piattaforma online accessibile attraverso il sito internet di Capogruppo.

#### **4. L'ORGANISMO DI VIGILANZA**

##### **4.1 REQUISITI E FUNZIONI**

In base alle previsioni del Decreto - art. 6, comma 1, lett. a) e b) - l'ente può essere esonerato dalla responsabilità conseguente alla commissione di reati da parte dei soggetti qualificati ex art. 5 del Decreto se l'organo dirigente ha, fra l'altro:

- adottato ed efficacemente attuato modelli di organizzazione, gestione e controllo idonei a prevenire i Reati 231;
- affidato il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del MOG e di curarne l'aggiornamento ad un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo (c.d. OdV).

L'affidamento dei suddetti compiti ad un organismo dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo, unitamente al corretto ed efficace svolgimento degli stessi rappresentano, quindi, presupposti indispensabili per l'esonero dalla responsabilità prevista dal Decreto.

La Società, in considerazione di quanto sopra, ha nominato un Organismo di Vigilanza composto da n. 2 membri di cui uno interno all'organizzazione aziendale.

I requisiti principali dell'OdV, così come proposti dalle Linee Guida, possono essere così identificati:

- **Autonomia e indipendenza:** non attribuzione, né esercizio, di compiti operativi presso l'ente e disponibilità di un proprio budget di spesa;
- **Professionalità:** conoscenze ed esperienze specialistiche, proprie di chi svolge attività ispettiva e legale;
- **Continuità d'azione:** esercizio non occasionale delle funzioni e creazione di una struttura dedicata all'attività di vigilanza;
- **Onorabilità ed assenza di conflitti di interesse.**

Nell'individuazione dei componenti dell'OdV, l'ente prevede il rispetto dei requisiti di onorabilità ed assenza di conflitti di interesse, da intendersi nei medesimi termini previsti dalla legge con riferimento ad amministratori e membri del collegio sindacale.

Il Decreto non fornisce indicazioni specifiche circa la composizione dell'OdV. In assenza di tali indicazioni, Eli S.r.l. ha optato per una soluzione che, tenuto conto delle finalità perseguite dalla legge e dagli indirizzi ricavabili dalla giurisprudenza pubblicata, è in grado di assicurare, in relazione alle proprie dimensioni ed alla propria complessità organizzativa, l'effettività dei controlli cui l'OdV è preposto.

Non possono ricoprire la carica di componente dell'OdV:

- coloro che si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 2382 c.c., ovvero coloro che sono stati condannati ad una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi;

<b>ELI S.r.l.</b>	<b>MOG-PG</b>	Rev.	0.0
		del	12/12/2024

- il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori dell'ente, gli amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle Società da questa controllate;
- coloro che rivestono un rapporto di dipendenza gerarchica da un Apicale;
- coloro che sono legati all'ente ovvero ad Apicali della stessa da rapporti economici;
- coloro che versano in conflitto di interessi con l'ente;
- coloro che sono indagati per uno o più Reati 231;
- coloro che sono stati interessati da sentenza di condanna (anche non definitiva) o patteggiamento, per aver commesso uno o più reati previsti dal Decreto;
- coloro che negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto di Pubbliche Amministrazioni (articolo 53, comma 16 *ter*, D. Lgs. n. 165/2001);
- coloro che svolgono attività di Revisore Legale o sindaco.

Non possono essere nominati, altresì, coloro che hanno rivestito la qualifica di componente dell'OdV in seno a società nei cui confronti siano state applicate le sanzioni previste dall'art. 9 del Decreto, nonché coloro con conflitti d'interesse tali da pregiudicare l'indipendenza richiesta dal ruolo e dai compiti da svolgere.

Ove il Presidente o un componente dell'Organismo incorra in una delle cause di ineleggibilità e/o incompatibilità suddette, l'Organo Amministrativo, esperiti gli opportuni accertamenti e sentito l'interessato, stabilisce un termine non inferiore a 30 giorni entro il quale deve cessare la situazione di ineleggibilità e/o incompatibilità; trascorso tale termine senza che la predetta situazione sia cessata, l'Organo Amministrativo dovrà revocare il mandato.

Durante il periodo su richiamato il componente dell'Organismo è sospeso dalle sue funzioni.

Nel caso in cui uno o più membri si dimettano, ovvero incorrano in delle cause d'ineleggibilità, o debbano cessare, anche temporaneamente la loro funzione, l'Organo Amministrativo procede alla loro sostituzione, nominando immediatamente i nuovi componenti.

L'incompatibilità con la funzione, di un componente dell'Organismo, determina la sua immediata ed automatica decadenza dall'incarico.

L'OdV decade automaticamente e nel suo complesso se la società subirà una condanna passata in giudicato ai sensi del Decreto o subirà un provvedimento penale definito tramite il cosiddetto patteggiamento o risulterà, accertata dagli atti, l'omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'Organismo secondo quanto previsto dall'art. 6, comma 1, lettera d) del Decreto.

Al fine di consentire continuità di azione, infine, l'OdV è dedicato esclusivamente alle attività di vigilanza sul funzionamento e l'osservanza del MOG ed è dotato di adeguate risorse finanziarie necessarie per il corretto svolgimento delle proprie attività.

#### **4.2 NOMINA E COMPENSO**

L'OdV è nominato dall'Organo Amministrativo.

All'atto della nomina, lo stesso Organo Amministrativo assicura all'OdV le condizioni di autonomia e continuità di azione previste e ne stabilisce il compenso.

<b>ELI S.r.l.</b>	<b>MOG-PG</b>	Rev.	0.0
		del	12/12/2024

I componenti dell'OdV nominati devono far pervenire all'Organo Amministrativo la dichiarazione di accettazione della nomina, unitamente all'attestazione di non trovarsi nelle condizioni di ineleggibilità e l'impegno a comunicare tempestivamente l'eventuale insorgenza di tali condizioni.

#### **4.3 DURATA DELL'INCARICO E CAUSE DI CESSAZIONE**

L'OdV dura in carica tre anni.

La cessazione dell'OdV può avvenire per rinuncia di due o tutti i suoi componenti, formalizzata mediante apposita comunicazione scritta inviata all'Organo Amministrativo.

La revoca dell'OdV può avvenire solo per giusta causa, per tale intendendosi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la negligenza nell'espletamento dei compiti connessi all'incarico.

La revoca è disposta con decisione dell'Organo Amministrativo.

Ad ogni modo, in caso di scadenza, revoca o rinuncia, l'Organo Amministrativo nomina, senza indugio, il nuovo OdV.

Con riferimento ai singoli componenti dell'OdV, la revoca può essere disposta dall'Organo Amministrativo soltanto per giusta causa.

Inoltre, comporta la decadenza dalla carica di componente dell'OdV la perdita dei requisiti di eleggibilità o l'avveramento di una o più delle condizioni di ineleggibilità di cui al precedente paragrafo 4.1., nonché:

- il caso in cui sia riscontrata la violazione degli obblighi di riservatezza previsti a carico dei membri dell'OdV;
- in caso di assenza ingiustificata per più di quattro volte consecutive alle riunioni dell'OdV, ovvero di una durata superiore a sei mesi.

#### **4.4 LE RISORSE A DISPOSIZIONE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA**

L'Organo Amministrativo assicura all'OdV la disponibilità delle risorse finanziarie, organizzative e strutturali necessarie all'assolvimento dell'incarico e, in ogni caso, garantisce allo stesso l'autonomia finanziaria necessaria per lo svolgimento delle attività previste dall'articolo 6, comma 1, lettera b) del Decreto.

L'Organo Amministrativo assegna, ogni anno, un budget di spesa all'OdV tenuto conto delle richieste di quest'ultimo, le quali dovranno essere formalmente presentate all'Organo Amministrativo stesso. L'assegnazione del budget permette all'OdV di operare in autonomia e con gli strumenti opportuni per un efficace espletamento del compito assegnatogli dal presente MOG, secondo quanto previsto dal Decreto.

#### **4.5 I COLLABORATORI DELL'ODV (INTERNI ED ESTERNI)**

L'Organismo, nello svolgimento dei suoi compiti, può avvalersi delle funzioni aziendali che, di volta in volta, vengono dallo stesso individuate.

Inoltre, tenuto conto della peculiarità delle attribuzioni e dei contenuti professionali specifici richiesti nello svolgimento dei compiti assegnati, l'OdV si avvale del supporto delle strutture della Società a ciò specificamente preposte.

L'OdV può avvalersi altresì di collaboratori esterni dotati di requisiti di professionalità e competenza, retribuiti mediante il budget annuale assegnatogli.

Questi ultimi devono risultare idonei a supportare l'OdV stesso nei compiti e nelle verifiche che richiedano specifiche conoscenze tecniche.

<b>ELI S.r.l.</b>	<b>MOG-PG</b>	Rev.	0.0
		del	12/12/2024

Tali soggetti, all'atto della nomina, devono rilasciare all'OdV apposita dichiarazione con la quale attestano di possedere tutti i requisiti indicati nel precedente paragrafo 4.1.

#### **4.6 POTERI E RESPONSABILITÀ DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA**

Le attività attuate dall'OdV non possono essere sindacate da alcun altro organismo o struttura della Società, fermo restando però che l'Organo Amministrativo è in ogni caso chiamato a svolgere un'attività di vigilanza sull'adeguatezza del suo operato, in quanto l'Organo Amministrativo ha la responsabilità ultima del funzionamento e dell'efficacia del MOG.

All'OdV sono conferiti i poteri di iniziativa e controllo necessari per assicurare un'effettiva ed efficiente vigilanza sul funzionamento e sull'osservanza del MOG secondo quanto stabilito dall'art. 6 del Decreto.

Pertanto, all'OdV è affidato il compito di vigilare in generale:

- sulla reale (e non meramente formale) efficacia del MOG e sulla sua adeguatezza rispetto all'esigenza di prevenire la commissione dei reati per cui trova applicazione il Decreto;
- sull'osservanza delle prescrizioni del MOG da parte dei Destinatari;
- sull'aggiornamento del MOG nel caso in cui si riscontrassero esigenze di adeguamento in relazione alle mutate condizioni societarie o normative. A tale proposito si precisa che compito dell'Organismo è quello di effettuare proposte di adeguamento agli organi societari in grado di dare loro concreta attuazione e di seguirne il follow up, al fine di verificare l'implementazione e l'effettiva funzionalità delle soluzioni proposte.

In particolare, all'OdV sono affidati, per l'espletamento e l'esercizio delle proprie funzioni, i seguenti compiti e poteri:

- disciplinare il proprio funzionamento anche attraverso l'introduzione di un regolamento delle proprie attività;
- effettuare verifiche mirate su specifiche attività a rischio avendo libero accesso ai dati relativi;
- promuovere l'aggiornamento della mappatura dei rischi in caso di significative variazioni organizzative o di estensione della tipologia di reati presi in considerazione dal Decreto e formulare all'Organo Amministrativo proposte di aggiornamento o adeguamento del MOG;
- coordinarsi con le funzioni di riferimento per valutare l'adeguatezza del MOG e delle relative procedure e definire eventuali proposte di adeguamento e miglioramento (regole interne, procedure, modalità operative e di controllo) verificandone, successivamente, l'attuazione;
- monitorare le iniziative di informazione/formazione finalizzate alla diffusione della conoscenza e della comprensione del MOG in ambito aziendale promosse dalla funzione competente;
- raccogliere e gestire le informazioni necessarie a fornire un quadro costantemente aggiornato circa l'attuazione del MOG;
- supervisionare il sistema di comunicazione interna per consentire la trasmissione di notizie rilevanti ai fini del Decreto;
- esprimere, sulla base delle risultanze emerse dalle attività di verifica e di controllo, una valutazione periodica sull'adeguatezza del MOG rispetto alle

<b>ELI S.r.l.</b>	<b>MOG-PG</b>	Rev.	0.0
		del	12/12/2024

- prescrizioni del Decreto, ai principi di riferimento, alle novità normative ed agli interventi giurisprudenziali di rilievo, nonché sull'operatività dello stesso;
- segnalare periodicamente ai vertici della Società eventuali violazioni di protocolli e/o procedure o le carenze rilevate in occasione delle verifiche svolte, affinché questi possano adottare i necessari interventi di adeguamento coinvolgendo, ove necessario, l'Organo Amministrativo;
  - vigilare sull'applicazione coerente delle sanzioni previste dalle normative interne nei casi di violazione del MOG, ferma restando la competenza dell'organo deputato per l'applicazione dei provvedimenti sanzionatori;
  - rilevare gli eventuali scostamenti comportamentali che dovessero emergere dall'analisi dei flussi informativi e dalle segnalazioni alle quali sono tenuti i responsabili delle varie funzioni;
  - fornire chiarimenti in merito al significato ed all'applicazione delle previsioni contenute nel MOG.

Nell'espletamento dei propri compiti, l'OdV ha accesso senza limitazioni, alle informazioni aziendali, potendo chiedere informazioni in autonomia a tutto il personale dirigente e dipendente dell'ente, nonché a collaboratori e consulenti esterni alla stessa; l'OdV può avvalersi, se necessario e sotto la propria diretta sorveglianza e responsabilità, dell'ausilio di tutte le strutture aziendali ovvero dei consulenti esterni.

L'Organo Amministrativo curerà l'adeguata comunicazione all'interno della Società, dei compiti dell'OdV e dei suoi poteri.

Tutti i componenti dell'OdV sono tenuti al vincolo di riservatezza rispetto a tutte le informazioni di cui vengano a conoscenza nell'espletamento dell'incarico.

Le divulgazioni di tali informazioni potranno essere effettuate solo ai soggetti e con le modalità previste dal presente MOG.

#### **4.7 OBBLIGHI DI INFORMAZIONE NEI CONFRONTI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA - FLUSSI INFORMATIVI**

L'OdV deve essere tempestivamente informato, mediante apposito sistema di comunicazione interna, in merito ad atti, comportamenti od eventi che possano determinare una violazione del MOG o che, più in generale, siano rilevanti ai fini del Decreto.

Tutti i Destinatari del MOG sono tenuti ad informare in modo dettagliato e tempestivo l'OdV in ordine ad ogni violazione del MOG, dei suoi principi generali e del Codice di Etico e di comportamento previsto dal Decreto, nonché in ordine alla loro inidoneità, inefficacia e a ogni altro aspetto potenzialmente rilevante.

Gli obblighi di informazione su eventuali comportamenti contrari alle disposizioni contenute nel MOG rientrano nel più ampio dovere di diligenza ed obbligo di fedeltà del prestatore di lavoro di cui agli artt. 2104 e 2105 c.c.

L'adempimento di tale attività informativa sostanzia un obbligo giuridico, la cui violazione comporta il sanzionamento disciplinare.

In particolare, i Destinatari sono tenuti a trasmettere tempestivamente all'OdV le informazioni concernenti:

- criticità che emergono dall'attività di controllo poste in essere dalle funzioni aziendali addette;

<b>ELI S.r.l.</b>	<b>MOG-PG</b>	Rev.	0.0
		del	12/12/2024

- i provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, per i reati contemplati dal Decreto e che possano coinvolgere l'ente;
- le richieste di assistenza legale inoltrate dai dipendenti in caso di avvio di procedimento giudiziario nei loro confronti ed in relazione ai reati di cui al Decreto;
- le notizie relative ai procedimenti disciplinari svolti e alle eventuali sanzioni irrogate ovvero ai provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni;
- le comunicazioni inerenti modifiche organizzative (es. organigrammi, procedure);
- "pratiche" non in linea con le norme di comportamento emanate dalla Società relativamente a procedure operative in essere presso Eli S.r.l.

Deve essere altresì portata a conoscenza dell'OdV ogni altra informazione, di cui si è venuti a diretta conoscenza, proveniente sia dai Dipendenti che da terzi, attinente alla commissione dei reati previsti dal Decreto o comportamenti non in linea con il MOG predisposto.

All'OdV deve essere, infine, comunicato il sistema delle deleghe, dei poteri e delle procedure adottato dall'ente e, tempestivamente, ogni successiva modifica dello stesso.

In capo a ciascun responsabile di funzione, in qualità di soggetto preposto alla completa e corretta adozione delle regole aziendali a presidio dei rischi individuati nei settori di sua competenza, è altresì previsto l'obbligo di trasmettere all'OdV, su base periodica, i dati e le informazioni da questi richiesti o previsti dal presente MOG.

Per la trasmissione delle informazioni all'OdV è attiva la casella di posta elettronica [odv@eligroup.it](mailto:odv@eligroup.it), istituita dall'Organismo stesso.

#### **4.8 RACCOLTA E ARCHIVIAZIONE DELLE INFORMAZIONI**

Ogni informazione, segnalazione, report, relazione previsti nel MOG sono conservati dall'OdV in un apposito archivio riservato (informatico o cartaceo).

Nello svolgimento della propria attività, l'Organismo assicura il rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali e in quanto "parte dell'ente" è autorizzato al trattamento da parte del Titolare.

I componenti uscenti dell'OdV devono provvedere affinché il passaggio della gestione dell'archivio avvenga correttamente ai nuovi componenti.

### **5. COMUNICAZIONE, DIFFUSIONE E FORMAZIONE**

Due importanti requisiti del MOG necessari per un suo buon funzionamento sono le attività di comunicazione e formazione che devono essere diversamente modulate in base ai destinatari. Tali attività hanno il costante obiettivo, anche in funzione degli specifici ruoli assegnati, di creare una conoscenza diffusa e una cultura aziendale adeguata alle tematiche in questione, mitigando così il rischio della commissione di illeciti.

#### **5.1 COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEL MOG**

La Società deve dare piena pubblicità al MOG adottato al fine di assicurare che i destinatari siano a conoscenza delle procedure che devono seguire per adempiere

<b>ELI S.r.l.</b>	<b>MOG-PG</b>	Rev.	0.0
		del	12/12/2024

correttamente alle proprie mansioni. L'informazione deve essere completa, capillare, tempestiva, accurata, accessibile e continua.

Al fine di assicurare un corretto ed efficace funzionamento del MOG, la Società si impegna ad implementare la divulgazione dello stesso, adottando le più opportune iniziative per promuoverne e diffonderne la conoscenza, differenziando i contenuti a seconda dei Destinatari.

L'OdV promuove, anche mediante la predisposizione di appositi piani implementati dalla Società, e monitora tutte le ulteriori attività di informazione che dovesse ritenere necessarie o opportune.

**a) Comunicazione e diffusione interna**

Ogni Esponente aziendale (apicale o sottoposto) riceve al momento dell'assunzione, o successivamente al momento dell'adozione del documento, copia (cartacea o informatica) del MOG della Società e dei documenti ad esso allegati e correlati.

**b) Comunicazione e diffusione esterna**

Per i Destinatari tenuti al rispetto del MOG, una sintesi dello stesso è messa a disposizione su richiesta, insieme con il Codice Etico.

Sotto tale ultimo aspetto, al fine di formalizzare l'impegno al rispetto dei principi del MOG, nonché delle componenti ad esso connessi da parte Soggetti Terzi, è previsto l'inserimento nel contratto di riferimento di un'apposita clausola volta a garantire il rispetto dei principi contenuti nel MOG e del Codice Etico, pena l'applicazione di sanzioni graduate in base alla gravità della violazione fino alla risoluzione del contratto, ovvero, per i contratti già in essere, la sottoscrizione di una specifica pattuizione integrativa in tal senso.

Il Codice Etico verrà messo a disposizione di tutti gli stakeholder (interni ed esterni) attraverso la pubblicazione dello stesso sul sito della Società.

**5.2 L'ATTIVITÀ DI FORMAZIONE**

Accanto alla comunicazione, deve essere sviluppato un adeguato programma di formazione modulato in funzione dei livelli di inquadramento dei destinatari. Esso deve illustrare le ragioni di opportunità - oltre che giuridiche - che ispirano le regole e la loro portata concreta. In proposito, è opportuno prevedere il contenuto dei corsi di formazione, la loro periodicità, l'obbligatorietà della partecipazione ai corsi, i controlli di frequenza e di qualità sul contenuto dei programmi, l'aggiornamento sistematico dei contenuti degli eventi formativi in ragione dell'aggiornamento del MOG.

In aggiunta alle attività connesse all'informazione dei Destinatari, l'OdV ha il compito di curarne la periodica e costante attività di Formazione, ovvero di promuovere e monitorare l'implementazione, da parte della Società, delle iniziative volte a favorire una conoscenza ed una consapevolezza adeguate del MOG, dei Protocolli e del Codice Etico, al fine di incrementare la cultura di eticità all'interno e all'esterno della Società.

L'attività dell'OdV si estrinsecherà principalmente:

- i. in un'attività di monitoraggio sull'effettività e sull'efficacia della formazione erogata (es: verifica sull'adeguatezza delle iniziative intraprese per assicurare la più ampia partecipazione del personale ai corsi di formazione, valutazione coerenza dei corsi effettuati rispetto ai contenuti del MOG e ai rischi effettivi,

<b>ELI S.r.l.</b>	<b>MOG-PG</b>	Rev.	0.0
		del	12/12/2024

verifica sulla differenziazione dei corsi di formazione in base alla tipologia di soggetti a cui è rivolta, ecc.);

- ii. nell' identificare eventuali azioni da sollecitare per promuovere le attività di formazione attese.

In particolare, è previsto che i principi del MOG, ed in particolare quelli del Codice Etico che ne è parte integrante, siano illustrati alle risorse aziendali attraverso apposite attività formative (quali la formazione in aula e/o tramite la modalità e-learning).

I corsi e le altre iniziative di formazione sui principi del MOG sono, peraltro, differenziati in base al ruolo ed alla responsabilità delle risorse interessate, ovvero mediante la previsione di una formazione più intensa e caratterizzata da un più elevato grado di approfondimento per gli Apicali alla stregua del Decreto, nonché per quelli, interni ed esterni alla Società, operanti nelle Attività sensibili. Specifica attenzione deve essere riservata ai neoassunti e ai dipendenti che vengono chiamati a svolgere un nuovo incarico, essendo costoro posti di fronte ad una diversa realtà lavorativa.

## **6. ADOZIONE DEL MOG**

L'Organo Amministrativo è competente e responsabile dell'adozione del presente MOG, nonché delle sue integrazioni, modifiche e aggiornamenti.

Inoltre, la Società, attraverso le articolazioni organizzative a ciò preposte, elabora e apporta tempestivamente le modifiche delle procedure e degli altri elementi del sistema di controllo interno, ove tali modifiche appaiano necessarie per l'efficace attuazione del MOG, dandone comunicazione all'OdV.

Il presente MOG deve essere messo a disposizione di tutti i Destinatari tenuti alla sua applicazione.

L'Organo Amministrativo cura la divulgazione e la diffusione, affinché il MOG ed il Codice Etico siano conosciuti e messi a disposizione di chiunque, ed in particolare di tutti i soggetti tenuti alla loro osservanza. Il mancato rispetto darà luogo alle sanzioni ivi previste.

L'Organo Amministrativo assicura lo sviluppo e la messa in atto del MOG, attraverso le seguenti attività:

- comunicare all'organizzazione l'importanza di ottemperare senza riserve ad ogni prescrizione prevista dal MOG;
- assicurare l'attività di formazione interna, in modo tale che nessuno possa ignorare, a seconda dei livelli e delle responsabilità, le prescrizioni del MOG e del Codice Etico;
- promuovere una politica di conformità al MOG;
- assicurare che siano definiti gli obiettivi di compliance;
- assicurare la disponibilità delle risorse;
- assicurare il funzionamento dell'OdV;
- adottare gli strumenti sanzionatori;
- assicurare che le responsabilità, i compiti, le deleghe e le autorità siano definite e rese note nell'ambito dell'organizzazione.

I principi indicati nel presente MOG devono essere recepiti da parte delle società controllate.